



COMUNE DI BARI SARDO

**Regolamento per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea (noleggio con
conducente mediante autovetture, autobus e minibus, e
servizio taxi)**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento intende disciplinare l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea di persone, cioè quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea e che vengono effettuati a richiesta dell'utente o degli utenti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SU STRADA

Si definisce servizio di noleggio con conducente quello esercitato in forma professionale per il trasporto di persone con impiego di autoveicoli (autovetture o autobus):

- Per autovetture si intende: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti, compreso quello del conducente (veicoli M1).
- Per autobus/minibus si intende: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di 9 posti compreso il conducente (veicoli M2 noleggio minibus con conducente fino a 20 posti compreso il conducente; veicoli M3 noleggio autobus con conducente fino a 60 posti compreso il conducente).
- Per servizio taxi si intende quello che ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, rivolgendosi ad una utenza indifferenziata, mediante lo stazionamento pubblico o dietro chiamata, che può essere effettuata alle postazioni fisse nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale o tramite telefonia, Internet e strumenti multimediali.

Tale servizio necessita di assegnazione di titolarità rilasciata, a seguito di bando pubblico di concorso, da parte del Comune in base al presente Regolamento e alla normativa vigente.

ARTICOLO 3 – FONTI NORMATIVE

- Decreto Assessore dei Trasporti Regione Sardegna del 27.04.1984, n. 117/2396/S “Approvazione schema di regolamento tipo per il servizio di noleggio con conducente”
- Legge 07.08.1990, n. 241
- D. M. del 20.12.1991, n. 448 “Regolamento per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada”
- D.M. del 20.04.1993 “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture”
- D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
- D. Lgs. 22.12.2000, n. 395, come modificato con D. Lgs. 28.12.2001, n. 478 e Regolamento di attuazione Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture n. 161 28.04.2005 “Accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori”
- Legge 11.08.2003, n. 218 “Disciplina dell'attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente”
- Legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della Strada);
- Legge n. 218 del 11/08/2003 - Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente;
- D.M. del 20/04/1993 – Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture;

- Legge Regionale 7 dicembre 2005, n. 21 – Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna;
- Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 – Legge Finanziaria 2008;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 39/55 del 23/09/2011 “Direttive in materia di Sportello unico per le Attività Produttive raccordo tra la L.r. n. 3/2008, art. 1, commi 16 -32 e il D.P.R. n. 160/2010”.
- Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/38 del 01.07.2010 <Legge regionale 7 dicembre 2005 n. 21, articolo 39 servizi di trasporto pubblico non di linea. Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea>.
- Decreto Legge n. 138/2011;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 32/55 dell’8.8.2019 “Linee guida per la redazione dei regolamenti comunali per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente). Aggiornamento e semplificazione del procedimento”.
- Legge Regionale 20.10.2016, n. 24 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”.
- D.L. 14/12/2018 n. 135 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” convertito con modificazioni dalla Legge 11/02/2019 n. 12, il cui art. 10-bis comma 6 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte Costituzionale n. 137 depositata il 19/07/2024.
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 luglio 2024, n. 203, in ordine all’istituzione del registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente – RENT.

Per quanto non previsto nei successivi articoli si rimanda alle norme comunitarie, alle leggi dello Stato e della Regione Sardegna.

Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, oltre che al Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, comportano l’adeguamento automatico del presente Regolamento.

ARTICOLO 4 – NUMERO DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Per stabilire il numero delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con veicoli M1 – M2 – M3 da rilasciare è competente il Comune di Bari Sardo, ai sensi della L. 21/1992 (art. 5 comma 1 lett. a) e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 32/55 dell’8.8.2019.

Il numero delle titolarità viene stabilito dal Consiglio Comunale.

Il calcolo del fabbisogno si basa su alcune variabili socioeconomiche territoriali tra le quali:

- il numero di titolarità già operanti;
- entità della popolazione e sua distribuzione sul territorio;
- estensione territoriale;
- offerta riguardante le altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea interessanti il territorio comunale in termini di: tipologia del servizio offerto, frequenza, numero medio di posti offerti a chilometro e passeggeri a chilometro;
- presenza di poli produttivi, servizi amministrativi, servizi socio sanitari, scolastici, sportivi e culturali che si svolgono nel Comune;
- offerta di strutture ricettive e presenze turistiche;
- rapporto con altre realtà analoghe del territorio regionale e studi di settore.

Al fine del rilascio di nuove titolarità il Comune deve tenere conto e dimostrare un’effettiva mutazione di tutti i fattori socio economici predetti che ne giustifichi l’incremento mediante una relazione tecnica da allegare all’Atto che modifica il numero totale di titolarità da rilasciare.

Alla data di stesura del presente regolamento si conferma il seguente contingente:

- n. 6 licenze per autovetture sino a nove posti, compreso il conducente;
- n. 2 licenza per autobus sino a venti posti, compreso il conducente;
- n. 2 licenza per autobus sino a sessanta posti, compreso il conducente;
- n. 2 licenza per Taxi.

TITOLO II

MODALITA' E CONDIZIONI D'ESERCIZIO

ARTICOLO 5 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio si rivolge ad un'utenza specifica che avanza presso la rimessa del veicolo apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, in modo continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui al successivo articolo 8.

È obbligatoria la disponibilità del mezzo da adibire al servizio e la disponibilità in base ad un titolo giuridico di una sede e di una rimessa che deve essere situata all'interno del territorio del Comune di Bari Sardo.

Lo stazionamento dei mezzi avviene obbligatoriamente all'interno della rimessa ubicata nel territorio comunale ed è vietata la sosta e il posteggio di stazionamento su suolo pubblico. Per rimessa si intende il luogo ove le autovetture stazionano e sono a disposizione dell'utenza.

L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio devono avvenire nella rimessa, situata nel Comune di Bari Sardo, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni, purché la prenotazione, con contratto o con lettera di incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia altresì disponibile a bordo dell'autoveicolo.

È fatta salva l'ipotesi in cui il conducente abbia una pluralità di prenotazioni, regolarmente registrate nel foglio di servizio, relative all'effettuazione di ulteriori servizi.

La prenotazione di trasporto è effettuata presso la rimessa o sede del vettore. È vietata l'installazione a bordo di strumentazioni, anche amovibili, finalizzate allo smistamento indifferenziato su piazza delle richieste di servizio degli utenti.

Con riferimento alle prenotazioni, queste potranno essere utilmente effettuate e dimostrate tramite e-mail, un messaggio di testo inviato da un telefono cellulare o mediante telefax o segreteria telefonica e successivamente trascritte nel foglio di servizio.

Il conducente ha l'obbligo di compilazione e tenuta di un "foglio di servizio" avente le seguenti caratteristiche: Fogli vidimati e con progressione numerica, timbro del titolare dell'attività.

La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:

- Targa del veicolo
- Nome del conducente
- Data, luogo e km di partenza e arrivo
- Orario di inizio del servizio, destinazione ed orario di fine servizio
- Dati del committente

A tal fine il competente Ufficio Comunale predispone un modello di foglio di servizio, al quale si dovranno conformare i titolari del servizio di noleggio con conducente.

Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo, unitamente al titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, per un periodo di almeno 15 giorni e successivamente custodita presso la sede o rimessa del titolare per almeno 5 anni.

I veicoli immatricolati in servizio di N.C.C. possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previo nulla osta dell'organo competente.

Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. I titolari di autorizzazione possono esercitare la loro attività in tutto il territorio regionale, nazionale e negli stati membri, dell'Unione Europea, ove, in condizione di reciprocità, i regolamenti in tali stati lo consentano.

L'esercente il servizio di N.C.C. deve dotarsi di un recapito telefonico fisso e/o mobile.

Tutte le informazioni relative al servizio comunale nonché il numero telefonico a cui gli utenti si possono rivolgere per eventuali segnalazioni di disservizio verrà data pubblicità attraverso il sito istituzionale.

È vietato esercitare con veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite.

Per violazione del suddetto divieto il responsabile dell'Ufficio preposto può disporre la revoca della autorizzazione.

Il corrispettivo del servizio viene stabilito solo esclusivamente a seguito di libera contrattazione tra utente e noleggiatore, da effettuarsi prima dell'inizio del servizio.

ARTICOLO 6 - TITOLI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

L'esercizio del servizio noleggio con conducente è subordinato all'assegnazione della titolarità comunale previo esperimento di apposito pubblico concorso per titoli, a persona fisica o a persona giuridica nelle forme previste dalla Legge 21/1992 in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente di cui al successivo articolo.

La titolarità dell'autorizzazione è personale e cedibile soltanto ai sensi degli artt. 18 e 19 del presente regolamento ai sensi della vigente normativa.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Le singole titolarità sono registrate in apposito registro, attribuendo ad ognuna un numero progressivo che la contraddistingue.

ARTICOLO 7 - CONDIZIONI E FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO

Possono esercitare l'attività di servizio di noleggio con conducente, ai sensi dell'art.7 della Legge n. 21 del 15.1.1992 e dell'art. 2 della Legge n. 218 dell'11.8.2003:

- a) le persone fisiche iscritte all'albo delle imprese artigiane;
- b) le cooperative di produzione e lavoro e le cooperative di servizi;
- c) i consorzi tra imprese artigiane;
- d) gli imprenditori privati che svolgono esclusivamente attività di cui alla lettera b), comma 2, dell'art. 1 della Legge 21/1992.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare del servizio, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della Legge n. 21 del 15.01.1992.

Il titolare del servizio di noleggio con conducente deve trasmettere all'ufficio comunale competente: l'elenco dei dipendenti, dei collaboratori familiari, dei collaboratori o sostituiti impiegati nella guida dei mezzi, i dati anagrafici e la posizione previdenziale di ognuno.

Ferma restando la titolarità in capo alla persona fisica, è consentito conferire la titolarità a organismi collettivi di cui all'art.7 della Legge 21/1992 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti. Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della Legge n.21/1992, in caso di recesso da tali organismi, la titolarità non può essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

In caso di conferimento la gestione economica dell'attività è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.

Il conferimento della titolarità, nel caso di organismi collettivi è consentito previa presentazione, all'ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei requisiti:

- copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce la titolarità, che deve risultare iscritto per attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
- copia autentica dell'atto di conferimento della titolarità, comprensivo anche dell'uso dell'autovettura, debitamente registrato;
- documentazione attestante l'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21 del 15.01.1992 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo nei casi in cui sia persona diversa dal titolare conferente.

L'iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. può essere dichiarata con autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss. mm..

L'ufficio competente, constatata la regolarità e la completezza della documentazione presentata rilascia apposito nulla osta operativo fino a quando il titolare originario non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art.7 della Legge n. 21 del 15.01.1992. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Nell'autorizzazione, che resta intestata al titolare, sono annotati gli estremi dell'atto di conferimento, la data del conferimento e i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.

L'esercizio del servizio di noleggio è subordinato alla titolarità di apposita licenza o autorizzazione rilasciata dal Comune che dovrà essere tenuta a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Ogni licenza o autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola vettura.

La modulistica da utilizzare per l'intero procedimento è quella in vigore al momento della richiesta e fa capo alle competenze rientranti nello Sportello Unico Attività Produttive – Edilizia (SUAPE).

ARTICOLO 8 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

I veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previo nulla osta dell'organo competente.

ARTICOLO 9 - RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

L'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 6, comma 1, della Legge n. 21/1992 è disciplinata, in ottemperanza dell'art. 39 della Legge Regionale n. 21/2005, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 25/38 del 01.07.2010.

TITOLO III ASSEGNAZIONE DELLE TITOLARITA'

ARTICOLO 10 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ essere cittadino italiano ovvero di altro stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosce ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi e alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di immigrazione;
- ✓ assolvimento dell'obbligo scolastico;
- ✓ possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
- ✓ iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui alla Legge n. 21/1992, nel rispetto dell'art. 39 della Legge 21/2005 e della deliberazione di Giunta Regionale n.25/38 del 01.07.2010, ovvero in qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- ✓ essere, al momento dell'avvio dell'attività, proprietario o comunque avere piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per l'esercizio del servizio. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
- ✓ avere, al momento dell'avvio dell'attività, la disponibilità di una sede ed una rimessa nel territorio del Comune di Bari Sardo idonea allo svolgimento dell'attività ed in regola con quanto previsto dalla normativa vigente sotto il profilo urbanistico-edilizio e della agibilità dei locali e in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro.
- ✓ Per rimessa s'intende un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento dei veicoli in servizio, del quale il richiedente l'autorizzazione ha la disponibilità d'uso. L'idoneità della rimessa destinata al solo stanziamento, se in area scoperta, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa avvenga in luogo chiuso, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni

antincendio, igienico sanitarie, edilizie e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa in materia, salvo che si tratti di una sola autovettura rimessata presso l'abitazione del titolare e per un'unica autovettura.

- ✓ non essere titolare di licenza per il servizio di taxi;
- ✓ non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore, complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria salvi i casi di riabilitazione;
- ✓ non aver riportato condanne definitiva per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- ✓ non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi di prevenzione e lotta alla delinquenza mafiosa ai sensi della n.1423/1956-575/1965-646/1982-726/1982-47/1994;
- ✓ non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge;
- ✓ non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca del servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni;
- ✓ non aver riportato condanne per:
 - guida in stato di ebbrezza secondo l'art.186 del Nuovo Codice della Strada;
 - guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo il Nuovo Codice della Strada;
 - non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida;
 - non essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione della professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- ✓ iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A.
- ✓ L'iscrizione alla C.C.I.A.A. non deve avvenire necessariamente e obbligatoriamente in sede di istanza ma anche in fase di assegnazione della titolarità.
- ✓ non aver trasferito altra precedente licenza o autorizzazione nei (5) cinque anni precedenti.

La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza della titolarità del servizio di noleggio.

ARTICOLO 11 - BANDO DI CONCORSO

Le autorizzazioni e le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso a soggetti che oltre al possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli, abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.

Dell'avvenuta emanazione del Bando è data notizia mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, sul sito web dell'Ente e nell'apposita sottosezione della sezione Amministrazione Trasparente.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURAS.

I contenuti del Bando di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) Numero delle autorizzazioni o delle licenze da assegnare;
- b) I requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso inclusa la dichiarazione di:
 - ❖ Impegno ad acquisire, in caso di aggiudicazione e preventivamente all'avvio dell'attività, la disponibilità in base ad un valido titolo giuridico di una sede e di una rimessa idonea allo svolgimento del servizio che deve essere situata all'interno del territorio del Comune di Bari Sardo in luogo, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato e conforme alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento;
 - ❖ Impegno ad acquisire, in caso di aggiudicazione e preventivamente all'avvio dell'attività, la proprietà, o comunque la piena disponibilità (anche in leasing) di veicolo idoneo per l'esercizio del servizio;
- c) Elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;

- d) Indicazione dei criteri di valutazione dei titoli e dei punteggi attribuibili;
- e) Indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- f) Termini di validità e di utilizzo della graduatoria
- g) Modulo di domanda di partecipazione;
- h) Elencazione degli elementi che comportano l'esclusione della domanda.

Il concorso pubblico viene indetto dal Responsabile del Servizio competente.

Ciascun partecipante potrà concorrere all'assegnazione di non più di una titolarità.

Qualora non pervenga alcuna domanda, o nel caso in cui non vengano assegnate tutte le titolarità messe in concorso, si procede all'indizione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.

Qualora si siano rese disponibili una o più autorizzazioni a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, se sono scaduti i termini per attingere dalla graduatoria, il concorso deve essere indetto entro 180 giorni dalla nuova disponibilità.

ARTICOLO 12 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per la partecipazione al concorso deve essere presentata al Comune di Bari Sardo, in carta semplice, utilizzando il modulo predisposto dal Comune, allegato al bando o comunque indicando obbligatoriamente tutti gli elementi ivi previsti.

Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 e ss. mm. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio.

La domanda deve contenere la dichiarazione del possesso di eventuali titoli valutabili e degli eventuali titoli preferenziali, ai sensi del D.P.R.445/2000.

La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per cui è presentata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 viene richiesta all'interessato prima del rilascio della titolarità.

Il servizio competente provvede a verificare l'ammissibilità delle domande dopo aver dato un termine, non superiore a 15 giorni, per l'eventuale integrazione della stessa.

ARTICOLO 13 - TITOLI VALUTABILI

Ai fini di redigere la graduatoria per l'assegnazione delle titolarità del servizio di noleggio con conducente messe a concorso, il responsabile del Servizio procede alla valutazione dei seguenti titoli:

- a) Titoli di studio;
- b) Titoli di servizio;
- c) Stato di disoccupazione;

In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, nell'ordine:

- a) presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;
- b) numero familiari a carico;
- c) anzianità anagrafica del richiedente;

In caso di ulteriore parità anche a seguito di attribuzione dei titoli preferenziali, verrà preso in considerazione l'ordine di arrivo dell'istanza al protocollo.

ARTICOLO 14 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E REDAZIONE DELLA GRADUATORIA

Al fine di redigere la graduatoria per l'assegnazione delle titolarità messe a concorso, la Commissione di concorso costituita dal Responsabile del Servizio competente (che svolge le funzioni di Presidente), dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Tecnico e/o di Polizia Locale in qualità di esperti, procede alla valutazione dei seguenti titoli e all'attribuzione del relativo punteggio come appresso specificato:

A) TITOLI DI STUDIO (MAX 2 PUNTI) (i titoli non sono cumulabili)

- laurea quinquennale: punti 2
- laurea triennale: punti 1,5
- diploma di scuola media superiore punti: 1

- diploma di scuola media inferiore punti: 0,5

B) TITOLI DI SERVIZIO (MAX 3 PUNTI)

- servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente per almeno un anno. Non sarà attribuito alcun punto per un periodo inferiore a un anno. Il servizio che eccede l'anno sarà valutato in dodicesimi di punto per le mensilità complete punti: 1/anno.
- servizio prestato in qualità di sostituto alla guida del titolare o dipendente o collaboratore familiare o collaboratore presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico o privato per almeno sei mesi. Non sarà attribuito alcun punteggio per il servizio inferiore a sei mesi. Il servizio che eccede i sei mesi sarà valutato in frazioni di 1/6 per mese punti 0,50/ semestre.
- Servizio prestato in attività connesse al settore turistico quali escursioni e visite guidate. Tale servizio dovrà essere formalmente provato dal datore di lavoro.

C) POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE ALLO STATO ATTUALE (MAX PUNTI 10)

n. autorizzazioni	punteggio
10	0
9	1
8	2
7	3
6	4
5	5
4	6
3	7
2	8
1	9
0	10

D) **RESIDENZA:** residenza da almeno 2 (due) anni nel Comune di Bari Sardo: punti 3 (tre);

E) ALTRI TITOLI (MAX 9 PUNTI)

- iscrizione nelle liste di disoccupazione punti 0,50/ anno (o frazione di anno calcolato fino alla seconda cifra decimale) fino ad un max di punti 5 (cinque).
- per chi è percettore di cassa integrazione straordinaria, anche in deroga, ovvero è percettore di mobilità, anche di deroga punti 0,50/anno (o frazione di anno calcolato fino alla seconda cifra decimale) fino ad un max di punti 2 (due).
- Conoscenza certificata di una o più lingue straniere secondo i livelli di competenza linguistica. In caso di conoscenza di più lingue straniere i relativi punteggi sono cumulabili tra loro, punti 1 per ogni lingua fino ad un max di punti 3 (tre).

Il punteggio attribuito ad ogni partecipante è costituito dalla somma dei punti A), B), C), D), E).

In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, nell'ordine:

- Presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;
- Numero familiari a carico;
- Anzianità anagrafica del richiedente: minore età anagrafica del richiedente.

In caso di ulteriore parità anche a seguito di attribuzione dei titoli preferenziali, verrà preso in considerazione l'ordine dell'arrivo al protocollo.

La graduatoria provvisoria verrà predisposta dalla Commissione di concorso anzidetta e verrà approvata con determinazione del Responsabile Servizio competente. La stessa avrà validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva e limitata alla copertura dei posti messi a concorso e ad essa si ricorre nel caso in cui, nel suddetto periodo, si rendessero disponibili una o più titolarità.

ARTICOLO 15 - ASSEGNAZIONE DELLE TITOLARITA' E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il Responsabile del Servizio entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria provvede all'assegnazione delle titolarità.

A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo destinato al servizio che deve presentare caratteristiche di cui al presente Regolamento, e assegna loro un termine di 60 giorni per la presentazione della dichiarazione unica autocertificativa di cui all'art.1, comma 21 e seguenti della Legge Regionale 05.03.2008, n.3 (di seguito denominata DUA), comprovante il possesso di cui all'art. 10 del Regolamento, necessaria ai fini dell'avvio del servizio.

In caso di comprovati impedimenti per causa di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 60 giorni può essere prorogato per un ulteriore periodo di 60 giorni.

Nello stesso termine dei 60 giorni gli interessati dovranno presentare al Comune di Bari Sardo la seguente ulteriore documentazione:

- Assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura compresa nei massimali minimi previsti dalla legge;
- Certificazione di iscrizione nel ruolo istituito presso la C.C.I.A.A. per l'esercizio del servizio;
- Attestazione della disponibilità di veicolo idoneo, di proprietà, ovvero della disponibilità giuridica dello stesso con la descrizione delle caratteristiche di sicurezza ed efficienza;
- Attestazione della disponibilità, in base a valido titolo giuridico, nel territorio del Comune di Bari Sardo, di una rimessa idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
- Indicazione dell'uso del veicolo NCC nella carta di circolazione del veicolo;
- Certificazione medica di data non anteriore a tre mesi, rilasciata dalle competenti autorità sanitarie attestante l'assenza di malattie incompatibili o che pregiudichino l'esercizio dell'attività richiesta;
- Qualunque altra documentazione ritenuta opportuna.

Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione della titolarità.

Tale diritto passa, quindi, in capo successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

Assunta la titolarità con rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune l'interessato deve presentare istanza di iscrizione e/o aggiornamento al RENT - registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente. All'esito della procedura di iscrizione, sono rilasciati degli appositi tagliandi, attestante la regolare iscrizione al RENT, da apporre sulla carta di circolazione del veicolo, nonché da presentare come dimostrazione all'ufficio comunale competente.

ARTICOLO 16 - INIZIO DEL SERVIZIO-PUBBLICITA'

Nel caso di assegnazione della titolarità o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, pena la decadenza, iniziare il servizio decorsi 20 giorni dalla vidimazione della DUA (come stabilito dall'art.1, comma 22, della L. R. 05 marzo 2008 n.3) entro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza.

Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri 60 giorni solo in presenza di giustificato motivo risultante da certificazione attestante l'impossibilità temporanea di iniziare il servizio per cause di forza maggiore.

Il competente ufficio comunale garantisce nelle forme che riterrà opportune (albo, avvisi nei luoghi pubblici, ecc..) adeguata informazione riguardante: l'elenco dei noleggiatori con il relativo numero telefonico, e deve altresì prevedere e pubblicizzare un numero telefonico a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali disservizi nell'effettuazione del servizio.

ARTICOLO 17 - VALIDITA' DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI.

Le titolarità del servizio di noleggio sono acquisite senza limitazioni di scadenza.

In qualsiasi momento le titolarità possono essere sottoposte a controllo al fine di accertamenti la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità del servizio di noleggio.

TITOLO IV

MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE TITOLARITA'

ARTICOLO 18 - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI PER ATTO TRA VIVI

La titolarità per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere trasferita, su richiesta del titolare, dietro presentazione della dichiarazione autocertificativa (come stabilito dall'art. 1 comma 22, della Legge Regionale n. 3 del 5 marzo 2008) e dell'atto registrato da cui risulti la cessione/acquisizione dell'attività autorizzata, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento.

Il trasferimento è ammesso qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria titolarità e si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

L'inabilità o l'inidoneità al servizio per motivi di malattia o infortunio di cui al punto c), deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà essere consegnato entro 5 giorni all'ufficio comunale competente unitamente ai titoli autorizzativi. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere richiesto entro tre mesi dalla data della certificazione, a pena di decadenza. Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente di guida.

Il trasferimento della titolarità del servizio di noleggio con conducente dovrà essere comunicato entro 18 (diciotto) mesi dall'accertamento dell'impedimento documentato come sopra, a pena di decadenza. Il trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa deve essere eseguito nelle forme previste dall'ordinamento, con riferimento al particolare atto contrattuale utilizzato.

Ad eccezione del trasferimento della titolarità per causa di inabilità o inidoneità al servizio di cui sopra in tutti gli altri casi il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino all'avvio del servizio da parte della persona designata.

Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione di trasferimento, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto ad aggiornare la carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge n.21 del 15.01.1992, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può rientrare in possesso della titolarità trasferita né diventare titolare di altro servizio di noleggio di NCC, anche se concessa da altro Comune, in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza della stessa.

Il subentro nella titolarità per l'esercizio del servizio è subordinato al possesso, da parte della persona designata dei requisiti di cui all'art. 9 nonché al possesso da parte del subentrante di veicolo avente le caratteristiche di cui al presente Regolamento e al rilascio, dell'Ufficio Comunale competente, del nulla osta all'immatricolazione.

ARTICOLO 19 - TRASFERIBILITA' PER CAUSA DI MORTE DEL TITOLARE

In caso di morte del titolare del servizio di noleggio con conducente la titolarità può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri soggetti, designati dai medesimi eredi, entro il termine previsti dall'art. 9 della Legge n. 21 del 15.01.1992, in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Per nucleo familiare si intende il “nucleo familiare originario o d’origine” che comprende il coniuge, i parenti entro il primo grado in linea retta (genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.

Gli eredi devono comunicare all’ufficio competente il decesso del titolare entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento.

Tale comunicazione sottoscritta da tutti gli eredi deve alternativamente indicare:

- a) La volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell’autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte di tutti gli aventi diritto alla produzione della rinuncia scritta a subentrare nell’attività; la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata.
- b) La volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri, la titolarità ai sensi del precedente articolo 15 quale subentrante nella titolarità della licenza o dell’autorizzazione, designando entro due anni (o entro i termini previsti dalle leggi vigenti) dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio.
- c) La volontà, in presenza di eredi minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell’esercizio del servizio di noleggio, da personale iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell’erede minore, del diciottesimo mese successivo all’età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale.

La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento della titolarità, con conseguente decadenza della stessa.

Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Il subentro di cui al precedente comma 3, lettere a) e b) deve avvenire mediante designazione nominativa entro il termine massimo di 2 anni dalla data del decesso.

TITOLO V COLLABORAZIONI

ARTICOLO 20 - COLLABORAZIONE FAMILIARE

I titolari di attività di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio di dipendenti o collaboratori o della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione.

I titolari del servizio di noleggio con conducente, nello svolgimento, possono avvalersi della collaborazione dei familiari, qualora l’impresa familiare sia costituita ai sensi dell’art. 230 bis del codice civile.

Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ad assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali.

La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell’impresa familiare, nonché l’effettuazione di eventuali modifiche, è subordinato al rilascio su richiesta di apposito nulla osta da parte del comune, cui va presentata la seguente documentazione:

- Dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell’art.10, comma 4 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21.
- Dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art.10, comma 1 lett. b), c), d), e che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell’impresa familiare.
- Copia dell’atto notarile registrato di costituzione dell’impresa familiare.
- Certificato della costituzione dell’impresa familiare presso la Camera di Commercio
- Atto registrato comprovante la costituzione dell’impresa familiare o la sua modifica.
- Copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell’iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell’art.6 della legge 15.01.1992 n.21.

L'Ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare, e provvede ad annotarlo sul titolo autorizzatorio e sull'apposito registro.

La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.

Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicata al Comune entro 15 giorni e viene annotato come sopraindicato.

Il familiare collaboratore deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente escludendo lavori fuori dell'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente superiore a 20 ore settimanali, lavoro autonomo, attività d'impresa.

Il titolare è tenuto a comunicare entro 15 giorni l'avvenuta cessazione della collaborazione familiare. Anche in presenza di un collaboratore familiare, il titolare conserva tutte le responsabilità legate alla licenza previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, il collaboratore familiare non acquisita né la contitolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditore.

ARTICOLO 21 - LAVORATORI DIPENDENTI

I proprietari di titolarità di noleggio con conducente possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio. In tal caso il personale, regolarmente assunto con la qualifica di autista, deve essere in possesso dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 21.

TITOLO VI

OBBLIGHI, DIRITTI, DIVIETI E RESPONSABILITÀ DEI CONDUCENTI E DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO

ARTICOLO 22 - OBBLIGHI DEI CONDUCENTI

I conducenti delle autovetture di servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:

- Tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza.
- Mantenere il veicolo in condizioni di pulizia e di decoro e igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie, con particolare riguardo al contachilometri;
- Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante le fasi del trasporto, nonché prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap, garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa degli interessati e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
- Rispettare la disciplina relativa al trasporto degli animali prevista dal Codice della Strada, e altresì trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- Tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la dichiarazione autocertificativa di avvio del servizio;
- Esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo:
 - L'apposito contrassegno rilasciato dal Comune in cui sono riportati nome e stemma comunale;
 - Gli estremi della licenza;
 - Il numero telefonico dell'ufficio comunale competente (Comando Polizia Locale) a cui rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio;
 - Copia dell'atto da cui risulti il sistema di tariffazione in vigore;
 - Copia del Regolamento relativo al servizio da esibire a chiunque ne abbia interesse;
- Sottoporre annualmente, agli organi del D.T.T. (Dipartimento Trasporti Terrestri (già M.C.T.C. Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione) la verifica dell'idoneità tecnica del veicolo;
- Essere ordinato e curato nella persona;

- Depositare all' Ufficio della Polizia Locale, entro 24 ore dal termine del servizio, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
- Seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
- Caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
- Compiere servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
- Comunicare, all'Ufficio competente il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni della notificazione;
- Assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;
- Compilare un foglio di servizio la cui copia e da tenere a bordo del veicolo fino alla fine del servizio al rientro in rimessa, unitamente all'autorizzazione. Il foglio di servizio dovrà almeno contenere i dati delle prenotazioni e quelli necessari per la corretta definizione del servizio.
- Garantire il servizio per tutto l'anno solare.

Lo stazionamento delle autovetture di servizio N.C.C. avviene all'interno delle rispettive rimesse, delle quali il soggetto autorizzato possiede il possesso in base ad un valido titolo giuridico. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio devono avvenire nella rimessa, situata nel Comune, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge n. 21 del 15.01.1992, il servizio di noleggio con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti diversamente abili. I conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per il trasporto di soggetti diversamente abili e i cani guida per i non vedenti sono gratuiti.

Tutte le autovetture per il servizio di noleggio con conducente possono essere adattate, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti diversamente abili e devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il previsto simbolo di accessibilità.

ARTICOLO 23 - DIRITTI DEI CONDUCENTI

I conducenti del servizio di noleggio con conducente durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:

- Rifiutare il trasporto di animali a meno che la macchina non sia attrezzata per detto trasporto e fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
- Rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
- Rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
- Rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
- Richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
- Rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare.

ARTICOLO 24 - DIVIETI PER I CONDUCENTI

È fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio di noleggio di:

- Fumare o consumare cibo durante la corsa;
- Togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
- Applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- Trasportare i propri animali;
- Consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
- Trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione;

- Esercitare altra attività lavorativa;
- Interrompere il servizio, salvo esplicita richiesta del committente, casi di forza maggiore o di evidente pericolo;
- Chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
- Rifiutare il trasporto dei bagagli entro la capienza del vano bagagli del veicolo;
- Rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
- Far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- Deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito.

ARTICOLO 25 - RESPONSABILITA' DEL TITOLARE

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

ARTICOLO 26 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO

Agli utenti del servizio di noleggio o di taxi è fatto divieto di:

- Fumare in vettura;
- Gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- Pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio a seguito;
- Pretendere che il trasporto avvenga in violazione delle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada;
- Assumere un comportamento che pregiudichi la sicurezza del viaggio, come agitarsi e schiamazzare, ovvero che si concreti in atti contrari alla decenza o che rechino offesa ai conducenti e passeggeri delle altre vetture;
- Assumere un comportamento che pregiudichi tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- Pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato d'intesa con il noleggiatore.

ARTICOLO 27 - RECLAMI ED ESPOSTI

Gli utenti che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami o/ e osservazioni al Responsabile del Servizio competente. A tal fine all'interno dell'autovettura deve essere esposto in maniera visibile il numero dell'Ente a cui inviare la segnalazione/reclamo.

TITOLO VII CARATTERISTICHE DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

ARTICOLO 28 - CARATTERISTICHE GENERALI

I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:

- avere prima immatricolazione non superiore a tre anni;
- avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
- avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
- essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri nel caso di autovetture M1;
- essere collaudati per non più di 19 posti per i passeggeri nel caso di autovetture M2;
- essere collaudati per non più di 59 posti per i passeggeri nel caso di autovetture M3;
- osservare tutte le prescrizioni previste dalle normative vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori d'handicap;
- essere sempre tenuti in perfetto ordine e pulizia e integrità sia interna che esterna.

ARTICOLO 29 – TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

I veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

I titolari del servizio di noleggio con conducente possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in tal caso dovranno essere appositamente attrezzati e dovranno esporre in corrispondenza della relativa porta di accessibilità.

I conducenti dei veicoli hanno l'obbligo di prestare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone ai veicoli e dei necessari supporti (carrozine, stampelle, ecc.).

ARTICOLO 30 – CONTACHILOMETRI

Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.

I guasti ai contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'ufficio comunale competente e, prima dell'acquisizione della corsa, all'utente.

ARTICOLO 31 – TARIFFE

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore, sulla base dei criteri ministeriali che determinano la tariffazione minima e massima per l'esercizio del servizio. Tali tariffe devono essere esposte in maniera leggibile all'interno dell'autoveicolo.

Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.

Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente ai sensi del presente regolamento e nel caso di convenzioni con soggetti terzi si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni.

ARTICOLO 32 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve essere munito del seguente contrassegno, posizionato all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore:

**COMUNE DI BARI SARDO
SERVIZIO DI NOLEGGIO**

Il veicolo dovrà, inoltre, essere dotato della seguente targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, fissata mediante piombatura:

**COMUNE DI BARI SARDO
NOLEGGIO CON CONDUCENTE
TITOLARITA' N. _____**

ARTICOLO 33 - SOSTITUZIONE DEI VEICOLI

Il titolare del servizio di noleggio con conducente è autorizzato dal Comune, mediante apposito nulla osta, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche previste dal presente Regolamento necessarie per lo svolgimento dell'attività.

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza la preventiva comunicazione al Comune ai sensi dell'art. 31, comma 4 della L. R. 24/2016.

Il Responsabile del Servizio rilascia apposito nulla osta per la sostituzione da presentare, a cura dell'interessato, al competente Ufficio della Motorizzazione.

Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sull'apposito registro la variazione intervenuta.

Al fine di mantenere un'adeguata qualità dell'offerta, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di iniziare il servizio con un autoveicolo con prima immatricolazione non superiore a tre anni.

In caso di sostituzione, il nuovo veicolo non potrà avere caratteristiche inferiori a quelle del veicolo sostituito.

ARTICOLO 34 - LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DI AUTOVETTURE

Per la sostituzione di autovetture in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio, può essere autorizzato, mediante apposito nulla osta, l'utilizzo di veicoli presso il carrozziere o l'autoriparatore per il tempo necessario per la riparazione e, in caso di furto, relativa alla denuncia presentata.

Il nulla osta deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello sostituito e deve essere conservato a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli.

ARTICOLO 35 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solo l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ARTICOLO 36 - CONTROLLO DEI VEICOLI

Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente devono essere sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del Responsabile del Servizio facenti funzioni SUAPE e del Responsabile del Servizio di Polizia Locale o loro delegati, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente Regolamento.

I titolari hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati, si procede alla revoca della titolarità previa diffida.

Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato dal responsabile del Servizio. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate e accertate, il Responsabile del Servizio dispone la revoca della titolarità ai sensi del successivo articolo 48.

TITOLO VIII NORME SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI TAXI

ARTICOLO 37 – LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI

Il presente Regolamento intende disciplinare l'esercizio del servizio di taxi mediante autovettura, regolamentando solo le funzioni delegate dalla legge o da altre disposizioni normative di rango superiore al potere regolamentare dell'Ente locale.

L'esercizio del servizio di taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza o autorizzazione, rilasciata dal Comune, e/o titolare di apposita DUA trasmessa al servizio SUAPE e che dovrà essere tenuta a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.

Il titolare della licenza per il servizio taxi o dell'autorizzazione è tenuto a trasmettere all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata alla licenza o all'autorizzazione o DUA e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Ogni licenza o autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola vettura.

Il tassista che si trovi nell'impossibilità di usare il proprio veicolo, per guasto meccanico, incidente, furto/incendio o atto vandalico, potrà accordarsi con altro titolare di licenza per l'uso momentaneo di altra autovettura immatricolata taxi. Tale utilizzo, valido per il solo periodo di fermo tecnico, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune, al quale il richiedente dovrà dimostrare i titoli all'utilizzo dell'autovettura diversa dalla propria.

Nel caso in cui il tassista possa riprendere anticipatamente il servizio con la propria autovettura, ne dovrà dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente.

Il servizio taxi è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi, dai regolamenti sovraordinati, dagli usi e dalle consuetudini.

ARTICOLO 38 – ACQUISIZIONE DELLA CORSA

I criteri per la formazione dei turni di servizio sono demandati ad accordi tra taxisti e recepiti con provvedimento comunale (Ordinanza del Sindaco), purché sia coperto il servizio diurno dalle ore 07:00 alle ore 22:00 e notturno dalle ore 22:00 alle 07:00; resta salva la possibilità per i taxisti di coprire il turno notturno mediante un servizio di pronta reperibilità.

In caso di mancato accordo tra taxisti i turni saranno stabiliti con provvedimento comunale (Ordinanza del Sindaco) sentiti gli stessi.

Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:

- a) Nelle aree di stazionamento, definite con deliberazione di Giunta Comunale;
- b) Mediante sistemi di chiamata di tipo multimediale (telefonia, internet, social);
- c) Al di fuori delle zone di cui alla lettera a) allorché il cliente si rivolge direttamente al taxista in transito.

A tal fine il taxista ha l'obbligo di segnalare la condizione di taxi libero o occupato attraverso apposito segnale illuminabile da collocare all'interno del parabrezza anteriore con la dicitura "LIBERO" o "OCCUPATO".

Il Comune segnalerà all'utenza la presenza di veicoli adibiti al servizio taxi tramite appositi cartelli da ubicare nei pressi dei posteggi di stazionamento, sui quali verrà altresì impresso il numero telefonico a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare gli eventuali disservizi. Sarà inoltre riportato un estratto dell'atto da cui risulti il sistema di tariffazione vigente.

ARTICOLO 39 – RICONOSCIBILITÀ DELLE AUTOVETTURE IN SERVIZIO DI TAXI

Le autovetture in servizio di taxi sono di colore bianco, portano sul tetto in posizione centrale un contrassegno luminoso di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "TAXI".

Al centro delle portiere anteriori al di sotto del bordo inferiore dei finestrini deve essere posizionata una targa autoadesiva con un'altezza massima di cm 6 recante la scritta "TAXI", affiancata dal numero della licenza e lo stemma del Comune di Bari Sardo.

Le autovetture in servizio di taxi portano all'interno in posizione visibile al cliente trasportato un cartello indicante il numero di telefono del Comune cui rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio.

All'interno dell'autovettura deve essere tenuta copia del presente Regolamento da esibire a chiunque ne abbia interesse.

A bordo deve essere tenuta, inoltre, una cartina stradale del centro abitato, nonché della zona costiera.

ARTICOLO 40 – OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio di taxi opera all'interno dell'area comunale e la prestazione del servizio è obbligatoria per tutte le destinazioni servite da strade asfaltate.

ARTICOLO 41 – TASSAMETRO

I veicoli adibiti al servizio di taxi sono muniti di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è chiaramente deducibile il corrispettivo da pagare. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario deve essere portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi plurilingue chiaramente leggibili posti sul cruscotto del veicolo.

ARTICOLO 42 – TARIFFE

Le tariffe per il servizio di taxi sono determinate con atto amministrativo comunale e periodicamente aggiornate sulla base della rivalutazione dell'indice ISTAT.

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ARTICOLO 43 – STAZIONAMENTO SU AREE PUBBLICHE

Gli stazionamenti e il numero dei veicoli per ogni stazionamento sono fissati con provvedimento del Comune.

Le localizzazioni degli stazionamenti sono le seguenti:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____;
- 4) _____;
- 5) _____.

In alcuni casi tali localizzazioni coincidono con i capilinea o con i posti di fermata degli autobus in servizio pubblico di linea.

In circostanze eccezionali il numero dei veicoli stazionanti può subire limitazioni o può esserne completamente vietato lo stazionamento.

In occasione di feste, gare o altre manifestazioni, con apposito provvedimento comunale possono essere fissati altri luoghi di stazionamento con variazione di quantità e orari.

TITOLO IX VIGILANZA E SANZIONI

ARTICOLO 44 - VIGILANZA

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e più in generali sull'esercizio dei servizi di noleggio con conducente è demandato alla Responsabile del Servizio competente, Polizia Locale, agli Ufficiali e Agenti di tutte le Forze di Polizia.

ARTICOLO 45 - SANZIONI

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente Regolamento sono punite con:

- sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.7 bis del D. Lgs. n.267 del 18/8/2000 e ss. mm. e dalla Legge n.689 del 24.11.1981 e ss. mm..
- sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca della titolarità.

In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare del servizio è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

L'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione all'Ufficio comunale competente.

Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria provvede l'ufficio comunale competente, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento relativo.

Relativamente all'adozione del provvedimento anzidetto, l'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento, all'ufficio comunale competente.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare del servizio di noleggio od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca della titolarità.

ARTICOLO 46 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente titolo, per la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia espressamente sanzionata con leggi statali o regionali, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. e con le modalità della Legge n. 689 del 24.11.1981, per le seguenti violazioni:

- non tenere nel veicolo la documentazione comprovante la titolarità del servizio;
- non sottoporre annualmente il veicolo alla verifica dell'idoneità tecnica;
- non avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- non assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;

- non prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- non compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse;
- non prestare il servizio e non assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai veicoli delle persone portatrici di handicap;
- chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i portatori di handicap ed i cani accompagnatori dei non vedenti;
- consentire la conduzione del veicolo per il servizio a persone non autorizzate;
- trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione.

Tutte le altre violazioni a norme comportamentale o ad adempimenti amministrativi non espressamente sopra riportate sono sanzionate a norma di legge.

ARTICOLO 47 - SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA TITOLARITA' DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO

La sanzione della sospensione della licenza è applicata con provvedimento del Responsabile del Servizio per un periodo da un minimo di tre giorni a un massimo di sei mesi nei seguenti casi:

- Violazione di norme del CdS tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- Violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- Violazione delle norme, richiamate nell'art. 4, che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei veicoli;
- Violazione delle norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap;
- Violazione per la terza volta nell'arco di un anno di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria;
- Violazione di norme penali connesse all'esercizio dell'attività di taxi o noleggio con conducente;
- Violazione degli obblighi relativi ai turni di servizio e alle modalità di acquisizione della corsa.

Il Responsabile del servizio dispone circa il periodo di sospensione della licenza da applicarsi al caso concreto, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva:

- fino ad un massimo di dodici mesi, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza il preventivo nulla osta previsto dal presente regolamento e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di noleggio con conducente;
- fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato nel provvedimento del Responsabile del Servizio competente, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
- fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dal Responsabile del Servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
- fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 21 del 15.01.1992. Nel caso di società sono sospese le autorizzazioni di tutti i soci.
- fino ad un massimo di un mese, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.38 del presente regolamento.
- fino ad un massimo di 180 giorni nel caso di intervenuta indisponibilità del veicolo per qualsiasi causa, successivamente al rilascio dell'autorizzazione.

La sospensione viene comunicata al Dipartimento dei Trasporti Terrestri per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 48 – SANZIONE ACCESSORIA DELLA REVOCA DELLA TITOLARITA' DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO.

La licenza all'esercizio è revocata dal Responsabile del Servizio nei seguenti casi:

- Perdita da parte del titolare del requisito dell'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea nonché degli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività previsti dalla normativa nazionale o regionale e dal presente regolamento;
- Quando il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio.
- Quando il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
- Quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza o il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
- Accumulo da parte del titolare nell'arco di un quinquennio di più provvedimenti di sospensione che complessivamente superino i sei mesi;
- Interruzione ingiustificata del servizio per un mese anche non consecutivo nell'arco dell'anno;
- Violazione delle norme che vietano il cumulo in capo ad una stessa persona di licenze di noleggio con conducente e di taxi;
- Svolgimento da parte del titolare dell'autorizzazione di attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore e di taxista;
- Violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni e delle licenze o trasferimento di fatto della rimessa o dello stazionamento dei veicoli fuori dal territorio comunale;
- Quando l'autoveicolo di noleggio, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta non differenziata a prezzo ripartito o a prezzi prestabiliti;
- Quando l'attività non risulta mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio;
- Quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività;
- Quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- L'utilizzo per lo svolgimento del servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- Per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- Per gravi e comprovati motivi di pubblico interesse.

La sanzione accessoria della revoca è comunicata al competente Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 49 – RINUNCIA ALL'ATTIVITÀ E DECADENZA DELLA TITOLARITÀ DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO

Il titolare può interrompere l'attività con presentazione di apposita comunicazione di cessazione di attività ai sensi della L.R. n. 24/2016.

È dichiarata la decadenza della titolarità del servizio di noleggio nei seguenti casi:

- Sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente articolo 10 del presente Regolamento;
- Mancato inizio del servizio nei termini stabiliti nell'atto di comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione secondo quanto previsto nel presente regolamento;
- Esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- Fallimento del soggetto titolare della licenza;
- Estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- Morte del titolare dell'autorizzazione, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'articolo 20 del presente Regolamento;
- Mancato rispetto, da parte degli eredi, dei termini previsti, per il subingresso o per la cessione dell'attività, come prescritto nell'articolo 20 del presente Regolamento, in caso di morte del titolare del servizio;
- Alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- Mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a 90 giorni, accertato tramite il Servizio di Polizia Locale, salvo i casi di forza maggiore debitamente documentati;
- Sopravvenuta irreperibilità del titolare.
- Per qualsiasi altra grave irregolarità incompatibile con l'esercizio del servizio.

La decadenza dovrà essere dichiarata con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio competente e comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

In ogni caso l'amministrazione Comunale dovrà essere informata della sospensione anche motivata del servizio per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi.

ARTICOLO 50 – ABROGAZIONE DISPOSIZIONI PRECEDENTI

Il presente regolamento sostituisce abrogandole tutte le norme regolamentari comunali precedentemente approvate in materia.

ARTICOLO 51 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune contestualmente all'atto che lo contiene.

Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alle norme vigenti in materia.